



ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

SCHEMA DI CONTRATTO

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CONVEGNI SCIENTIFICI
INTERNAZIONALI PROMOSSI DAL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
ECONOMICHE – DSE DELL'ALMA MATER STUDIORUM –
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA.**

**CPV: 79952100 – 3 SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI
CULTURALI
CIG: 7871523A43**

F.to La Dirigente dell'Area Affari Generali, Appalti e Sanità
Dott.ssa Ersilia Barbieri

Pubblicato sul profilo del Committente il 17/04/2019.

**Atto in originale approvato con provvedimento rep. N. 2705/2019, prot. n. 84789 del
15/04/2019 e conservato presso l'Area Affari Generali, Appalti e Sanità, Settore
Approvvigionamenti, Contabilità e Coordinamento.**

REP. N.

REPUBBLICA ITALIANA

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CONVEGNI SCIENTIFICI PROMOSSI DAL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE – DSE DELL'ALMA MATER
STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - CIG N. 7871523A43**

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge

TRA

Dott..... nato
a..... il e domiciliato per la carica in
Bologna Via Zamboni, 33 - Dirigente dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna
(C.F. 80007010376 e P.I. 01131/710376), nel prosieguo denominata Università, il
quale interviene in rappresentanza della medesima, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto
di Ateneo e s.m.i., ed autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del
Consiglio di Amministrazione n. del/oppure con Provvedimento del
Direttore Generale n..... del che ha individuato le competenze
proprie del Dirigente dell'Area Affari Generali, Appalti e Sanità, tra cui la stipulazione
dei contratti rientranti nelle attività istituzionali dell'Area;

E

- Sig. nato a il, in qualità di
Legale Rappresentante dell'Impresa (C.F.
e P.I.) con sede legale in via
.....n.;

(OPPURE: nel caso in cui l'atto sia sottoscritto da un procuratore dell'impresa)

- il Sig..... nato
a..... il....., il quale interviene in questo atto in
qualità di procuratore speciale (oppure) generale
dell'impresa..... C.F. o p.
IVA....., con sede legale in,
via..... giusta procura speciale (oppure)
generale in data.....rep.n..... autenticata nella firma dal
dottnotaio in
....., allegata al presente atto sotto la lettera, che nel
proseguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche Concessionario.

PREMESSO CHE

- con Decreto del Direttore del Dipartimento di scienze economiche – DSE (rep. _____, prot. N. _____ del _____) è stata nominata responsabile unico del procedimento dell'affidamento in concessione del servizio di organizzazione e gestione di convegni scientifici promossi dal Dipartimento di Scienze economiche – DSE la dott.ssa Ludovica Turchi;
- con Decreto del Direttore del Dipartimento di scienze economiche – DSE, (rep. _____, prot. N. _____ del _____) sono stati approvati il capitolato tecnico e la relazione tecnico illustrativa per l'affidamento in concessione del servizio, contenente gli elementi del progetto e le caratteristiche essenziali per lo svolgimento della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto;
- con provvedimento del Direttore Generale Rep. _____, Prot. n. _____ del _____ è stata disposta all'Area Affari Generali Appalti e Sanità l'attribuzione della competenza alla gestione di affidamento e stipula del contratto in oggetto;

- con provvedimento della Dirigente dell'Area Affari Generali, Appalti e Sanità, rep. n. _____, prot. n. _____ del _____ è stata disposta l'indizione ed espletamento di una procedura aperta, ai sensi degli artt. 60, 164, comma 2 e 173 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in concessione del servizio di organizzazione e gestione di convegni scientifici promossi dal Dipartimento di Scienze economiche – DSE, del valore complessivo stimato in euro 607.706, IVA esclusa, per il quale il Dipartimento di Scienze economiche – DSE si impegna a corrispondere al concessionario un prezzo pari ad euro _____;
- con provvedimento della Dirigente dell'Area Affari Generali, Appalti e Sanità, rep. _____, prot. _____, sono stati approvati gli atti di gara e la pubblicazione del bando e dell'avviso di gara con le modalità di cui agli artt. 72, 73 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016;
- il bando è stato pubblicato in GUUE il _____;
- il bando è stato pubblicato in GURI il _____ e, in pari data, sul portale di Ateneo, quindi presso l'Osservatorio e sul sito del MIT;
- a seguito delle operazioni di gara, la Commissione di aggiudicazione ha formulato la proposta di aggiudicazione della concessione all'impresa _____ che ha ottenuto il punteggio totale di punti di _____ su 100;
- con provvedimento del Dirigente dell'Area Affari Generali, Appalti e Sanità, n. rep. _____, prot. n. _____, stata approvata la suddetta proposta e l'aggiudicazione di detta concessione;
- in data _____, tramite la Banca dati nazionale antimafia, con prot. n. _____ è stata inoltrata alla Prefettura UTG di _____ la richiesta di informazione antimafia ai sensi dell'art. 91, D.Lgs 159/2011 e s.m.i.;

- in data _____, decorso il termine di cui all'art. 92, comma 2, D.Lgs. 159/2011 s.m.i., sono terminate le restanti verifiche sul possesso dei requisiti previsti al Disciplinare di gara e di quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni in capo all'aggiudicatario, è pertanto possibile procedere alla stipulazione del contratto sotto la condizione risolutiva di cui all'art. 92, comma 3 del citato D.Lgs. 159/2011 e s.m.i..

TUTTO CIÒ PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, i comparenti della cui identità personale, qualifiche e poteri di firma sono certo, nelle qualifiche sopraindicate mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Forma parte integrante e sostanziale del contratto ed è materialmente allegata allo stesso la copia digitale conforme all'originale telematico dell'offerta economica presentata dal Concessionario e il Capitolato tecnico.

3. Formano parte integrante del contratto e non sono materialmente allegati:

- l'Offerta Tecnica presentata dal Concessionario;

- la garanzia definitiva, polizza fidejussoria n. _____, rilasciata in data _____ e relativa appendice dichiarativa, rilasciata in data _____, emesse da _____;

- la polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile (RCT ed RCO) n, _____ e relativo certificato di assicurazione riferita al presente contratto emessi da _____

ARTICOLO 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il rapporto contrattuale è disciplinato dalle norme del D.lgs. 50/2016, dalle leggi speciali in materia e, per quanto non espressamente disciplinato da dette normative, dalle norme del Codice Civile.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

L'Università di Bologna concede al Concessionario, che accetta, il servizio di organizzazione e gestione di convegni scientifici promossi dal Dipartimento di Scienze economiche – DSE, con le caratteristiche, le modalità e i vincoli specificati dal Capitolato tecnico.

Il Concessionario si obbliga ad eseguire il servizio con propria organizzazione di mezzi e gestione, assumendone tutti i rischi, ivi compresi il rischio operativo di gestione e finanziario secondo gli impegni, le responsabilità e gli adempimenti, i termini e le condizioni definiti da tutti gli articoli del Capitolato tecnico, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica.

ARTICOLO 4 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il servizio verrà svolto in Bologna.

ARTICOLO 5 – DURATA.

Il contratto avrà durata biennale ed in ogni caso, fino al termine della rendicontazione dell'ultimo evento a decorrere dalla data di stipula o dalla data di avvio del servizio di cui al successivo art. 6.

ARTICOLO 6 - AVVIO DELLA CONCESSIONE IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Università si riserva la facoltà di ordinare l'avvio delle prestazioni oggetto del contratto derivante dall'aggiudicazione, nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell'art. 32, comma 8, 9 e 12, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i...

In tal caso, l'Università potrà ordinare al Concessionario l'avvio delle prestazioni oggetto del contratto, mediante comunicazione scritta del Responsabile Unico del Procedimento nella quale sono indicate la data di avvio delle prestazioni e le attività da compiere previste dal Capitolato tecnico.

In tal caso il Concessionario assume l'obbligo di dare immediato adempimento.

ARTICOLO 7 – CORRISPETTIVO RICONOSCIUTO DAL DIPARTIMENTO AL CONCESSIONARIO, VALORE STIMATO COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE E VALORE CONTRATTO

Il Dipartimento si impegna a corrispondere al Concessionario un corrispettivo pari ad euro _____ (prezzo offerto più 100 euro dovuti per gli oneri della sicurezza).

Il Dipartimento inoltre riconosce 1.946 euro quale contributo figurativo per la messa a disposizione gratuita di alcuni spazi per l'organizzazione della conferenza THRED per un totale di _____ euro, nei limiti imposti dall'art. 165, c. 2 del Codice.

Il valore massimo della fase certa della concessione è pari ad € _____ iva esclusa.

Il Dipartimento potrà avvalersi delle opzioni sotto indicate, che daranno origine a fasi eventuali del contratto:

- la possibilità di affidare servizi analoghi ai sensi dell'art. 63, co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo stimato non superiore a € 365.950 iva esclusa.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario deve attenersi a tutte le norme del presente contratto e alle condizioni di esecuzione definite nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica.

Il Concessionario:

- sulla base delle direttive e/o indicazioni e/o pareri fornite dal LOC / Referente del LOC/ RUP o altro personale individuato dal Dipartimento deve svolgere con propria

organizzazione di mezzi e risorse tutte le attività necessarie ed idonee all'organizzazione e gestione dei singoli eventi;

- provvede a quanto dovesse risultare necessario o opportuno per la migliore riuscita dei singoli eventi;

- deve stipulare e a gestire direttamente ed a nome proprio tutti i contratti inerenti l'organizzazione dei singoli eventi;

- provvede, con oneri a proprio carico, al conseguimento di eventuali autorizzazioni previste dalla normativa vigente nazionale e regionale;

- provvede allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente;

- provvede all'affissione nella sede congressuale della cartellonistica prevista per legge di divieto di fumo, qualora non già presente;

- deve consegnare al Dipartimento di Scienze Economiche, entro 60 giorni successivi alla conclusione di ogni evento, un consuntivo finale economico-finanziario ed organizzativo inerenti allo stesso. Potrà altresì essere richiesto dal RUP un consuntivo intermedio di ogni evento che dovrà essere predisposto entro 15 giorni dalla richiesta;

- deve a consegnare al LOC e alle associazioni la lista degli iscritti alla conferenza e i relativi contatti;

- è tenuto e si obbliga a non utilizzare i dati per altri scopi o convegni.

Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (sede legale: via Zamboni n. 33, 40126 - Bologna, Italia; e-mail: privacy@unibo.it; PEC: scriviunibo@pec.unibo.it)

Il Responsabile per la Protezione dei Dati presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (RPD/DPO) (sede legale: via Zamboni n. 33, 40126 - Bologna, Italia; e-mail: dpo@unibo.it; PEC: scriviunibo@pec.unibo.it)

Il responsabile del trattamento è, oltre all'Università di Bologna, il Concessionario aggiudicatario, che è pertanto tenuto a darne adeguata comunicazione agli iscritti.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Il Concessionario si obbliga ad organizzare e gestire il servizio a “regola d'arte” nel rispetto di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano ciascuna delle attività svolte per la sua organizzazione e gestione e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei relativi Allegati.

Il Concessionario assume al riguardo ogni responsabilità per i vizi o difetti tecnici organizzativi e per le eventuali violazioni delle predette disposizioni nonché per ogni eventuale danno e/o conseguenze negative che dovessero derivare all'Università, al Dipartimento o terzi in conseguenza dei suddetti vizi, difetti o violazioni.

Gli eventuali oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario che, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti dell'Università di Bologna - Dipartimento di scienze economiche - DSE.

Il Concessionario si obbliga espressamente ad impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Per adempiere alle prestazioni il Concessionario deve avvalersi di personale, regolarmente assunto o eventualmente socio in caso di società cooperativa di produzione e lavoro, convenientemente formato ed esperto, operante sotto la responsabilità esclusiva del medesimo Concessionario.

Il Concessionario deve impegnare nell'esecuzione del servizio personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza.

Prima dell'avvio del servizio il Concessionario comunica al Responsabile Unico del Procedimento l'elenco nominativo del personale adibito al servizio, con l'indicazione per ciascuna unità, degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio), i numeri di posizioni INPS e INAIL. Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale anche per sostituzione temporanea di altro personale per malattia, infortunio, ferie, maternità entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate. L'allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o cessazione dal lavoro dovrà essere comunicato al Responsabile unico del procedimento entro 5 giorni.

Entro 30 giorni dall' inizio del servizio il Concessionario dovrà produrre all'Università copia della comunicazione consegnata ai lavoratori ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro.

Analogamente il Concessionario dovrà provvedere per nuovi inserimenti di lavoratori entro 30 giorni dal loro verificarsi.

Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra, nei termini temporali sopra indicati, comporterà una penale, come disciplinato dall'art. 15, che sarà applicata dall'Università e a suo insindacabile giudizio. In casi di particolare gravità, l'Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Il Concessionario deve esibire ad ogni richiesta dell'Università, in originale o copia autentica, il libro unico del lavoro ed il registro infortuni previsti dalle vigenti norme.

Il Concessionario è comunque responsabile in via esclusiva di tutte le inosservanze a leggi, regolamenti e disposizioni in genere nella materia di cui alla presente concessione.

Il Concessionario è obbligato ad ottemperare a tutti gli obblighi infortunistici, assicurativi, previdenziali sanciti dalla normativa vigente nei confronti dei propri

dipendenti, ed applicare trattamenti normativi e retributivi non inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel luogo e al tempo della stipulazione del relativo contratto.

L'Università è di conseguenza sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni, i libretti sanitari e la responsabilità verso terzi.

Ogni responsabilità inerente alla gestione fa interamente carico al concessionario, ivi compresa quella per gli infortuni del personale addetto al servizio, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

Il Concessionario riconosce all'Università di Bologna la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse umane qualora fossero ritenute dal Dipartimento non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio di tale facoltà non comporterà alcun onere per l'Università stessa.

Il Concessionario è obbligato:

- a) al rispetto della normativa per il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge n. 68/1999;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre tutti gli strumenti, i mezzi e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Università di Bologna – Dipartimento di scienze economiche - DSE di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nel presente Contratto;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

Il Concessionario si obbliga a consentire all'Università di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Concessionario è tenuto a comunicare al RUP ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al RUP entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle prestazioni contrattuali il Concessionario si impegna ad osservare ed estendere ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi di comportamento di cui al "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165", reperibile al seguente indirizzo internet: <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita>.

ARTICOLO 11 – PERCENTUALE SULLE SPONSORIZZAZIONI DA CORRISPONDERE AL DIPARTIMENTO

Il Concessionario si obbliga a corrispondere al Dipartimento di scienze economiche, entro 20 giorni dal termine di ogni conferenza, in unica soluzione, un importo pari al 10% di ciascuna sponsorizzazione procacciata dal Concessionario al netto di IVA.

Il pagamento del suddetto contributo deve essere corrisposto a seguito di emissione di fattura da parte del Dipartimento di Scienze Economiche - DSE.

ARTICOLO 12 - VARIANTI AL CONTRATTO

L'Università può introdurre quelle varianti al contratto di carattere non sostanziale che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 175, D.Lgs 50/2016.

Le varianti saranno autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.

ARTICOLO 13 - VERIFICA PERIODICA

Al presente contratto si applicano i controlli previsti di cui all'art. 101 del D.Lgs. 50/2016.

Le operazioni di verifica di conformità del servizio alle prescrizioni contrattuali verrà effettuata nelle modalità previste all'art. 102, D.Lgs.50/2016.

Il Responsabile Unico del Procedimento assicura la regolare esecuzione del contratto da parte del Concessionario, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata al Concessionario dall'Università a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui farà fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione dell'Università al domicilio eletto del Concessionario. Entro 3 giorni dalla suddetta comunicazione il Concessionario potrà presentare eventuali osservazioni; decorso tale termine l'Università, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, applicherà le penali di cui all'art. 15 o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

Il completamento del servizio dovrà risultare da apposito certificato di ultimazione delle prestazioni redatto dal Responsabile unico del procedimento.

ARTICOLO 14 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO E POLIZZE

ASSICURATIVE

Ogni responsabilità inerente all'esecuzione del servizio è interamente a carico del Concessionario.

Nella responsabilità inerente all'esecuzione del servizio, oltre alle responsabilità meglio descritte in altri articoli del presente contratto e nel Capitolato tecnico, è altresì compresa:

- la responsabilità per danni cagionati ai beni dell'Università di Bologna e sue Strutture;
- la responsabilità per gli infortuni del personale addetto all'esecuzione;
- la responsabilità per danni cagionati a terzi, all'Università di Bologna o al personale Universitario dal Concessionario, in proprio o tramite il proprio personale dipendente, nel corso dell'esecuzione.

In particolare, il Concessionario è unico ed esclusivo responsabile, esonerando pertanto l'Università, per qualsiasi danno che dovesse prodursi a carico di qualsiasi terzo, nell'esecuzione del servizio.

La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile verso terzi e del personale tutto dell'Università, derivante dall'esecuzione del contratto sono coperte da polizza assicurativa n. _____ e relativo certificato di assicurazione, riferito al presente contratto, emessi da _____, Agenzia di _____, che il Concessionario ha stipulato con oneri a proprio carico, per la copertura della responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose.

Il Concessionario si impegna a mantenere alla scadenza alle medesime condizioni e con oneri a proprio carico, per la copertura della responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose.

La suddetta polizza deve:

- prevedere un massimale unico minimo di € 2.500.000,00= per sinistro e per persona e deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di € 2.500.000,00= per sinistro e di € 1.000.000,00= per persona;
- essere stipulata ed esibita all'Università entro la data di avvio del servizio;

- avere durata non inferiore a quella del contratto e, a tal fine, il Concessionario si obbliga a rinnovare alla scadenza sia la polizza sia il suddetto certificato di assicurazione fino al termine di durata del presente contratto, pagando il relativo premio di garanzia.

Resta tuttavia inteso che:

- i massimali sopra riportati non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte del Concessionario, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque il Concessionario medesimo;
- l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'esecuzione del contratto, pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 16, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito;
- nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo, franchigie, diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all'esercizio sia nei confronti dei terzi sia nei confronti dell'Università di Bologna;
- l'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT non esonerano il Concessionario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti, né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative.

ARTICOLO 15 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali, il Concessionario ha costituito, prima della stipula del Contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva di Euro, mediante polizza n. ... emessa il da

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. 31/2018, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Università, quale Foro competente, quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università.

La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Concessionario. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Concessionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Università ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

La garanzia definitiva verrà svincolata secondo quanto definito dall'articolo 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. L'ammontare residuo sarà svincolato al momento del rilascio del certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 16 - PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione del servizio, l'Università si riserva, nel caso in cui la ritardata effettuazione delle prestazioni e degli adempimenti stabiliti dal presente contratto, dal capitolato tecnico (compreso l'avvio del servizio) e dall'offerta tecnica fosse imputabile al Concessionario, di applicare

una penale giornaliera da un minimo dello 0,3 per mille all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale (valore della concessione) e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare a insindacabile giudizio dell'Università stessa, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. Qualora il ritardo non giustificato fosse superiore a 10 giorni, è facoltà dell'Università avvalersi della disposizione di cui al successivo art. 17.

L'Università potrà inoltre applicare le penali nei seguenti casi:

- danni arrecati dal personale impiegato dal Concessionario: l'Università applicherà una penale pari al 10% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni;
- mancato rispetto degli adempimenti previsti dal presente Contratto, dal Capitolato tecnico e dall'offerta tecnica, inclusi gli obblighi verso il LOC, il Rup e il Dipartimento, l'Università potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio, da un minimo dello 0,3 per mille all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%;
- esecuzione del contratto con utilizzo di personale non regolarmente assunto: l'Università applicherà, per una prima infrazione, una penale di Euro 5.000,00= per ogni persona non in regola; la seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 C.C..

L'importo delle penali qualora non versato dal Concessionario all'Università, con le modalità indicate del Responsabile Unico del Procedimento, sarà trattenuto sull'importo della garanzia definitiva (con conseguente obbligo del gestore provvedere nel termine massimo di 5 giorni dalla richiesta dell'Università alla reintegrazione della suddetta garanzia), indipendentemente da qualsiasi contestazione.

Il Concessionario dovrà comunque risarcire l'Università da qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dall'inadempienza del Concessionario stesso. In particolare, danni arrecati colposamente dal Concessionario alla proprietà dell'Università saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e l'appaltatore non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, l'Università si farà carico della riparazione addebitandone la spesa relativa all'appaltatore ed applicando altresì una penale pari al 20% dell'ammontare del danno.

L'Università si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con conseguente esecuzione del servizio in danno del Concessionario inadempiente ed escussione e incameramento della garanzia definitiva a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni.

In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita>, l'Università applica per ogni violazione una penale d'importo compreso tra lo 0,3 per mille e 1 per mille del valore netto contrattuale, calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione.

ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Università ha facoltà di risolvere il contratto, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108, comma 1, D.Lgs. 50/2016.

L'Università risolve il contratto, ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al

Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016.

Il Responsabile Unico del Procedimento propone, altresì, la risoluzione del contratto per grave inadempimento e/o per grave irregolarità, ai sensi dell'art. 108, comma 3, D.Lgs. 50/2016 ed, in particolare, nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione del servizio;
- inadempimento alle disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità;
- esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali;
- reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio;
- applicazione di n.3 (tre) penalità di cui al precedente art. 16;
- qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui al precedente art. 14;
- revoca, decadenza, annullamento delle autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali richieste per l'esecuzione del presente contratto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio affidato;
- ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente contratto superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato nel contratto stesso;

- mancata esibizione all'Università dei documenti di cui al precedente art. 8;
- mancata reintegrazione della garanzia definitiva di cui al precedente art. 15;
- fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione ai sensi dell'articolo 110, D.Lgs. 50/2016;
- subappalto in violazione del divieto di cui al successivo art. 20;
- violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita;>

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata al Concessionario dal Responsabile unico del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata mezzo PEC in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione dell'Università, inoltrata al domicilio eletto dall'Appaltatore.

Nella comunicazione sarà fissato un termine non inferiore a 15 (quindici giorni) per la presentazione di eventuali osservazioni.

Decorso inutilmente il suddetto termine o qualora ricevute e valutate negativamente le controdeduzioni, l'Università, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, dispone la risoluzione del contratto.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità del servizio, l'Università potrà provvedere d'Ufficio ad assicurare direttamente, a spese del Concessionario, il regolare funzionamento del servizio.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il Concessionario, oltre alla immediata perdita della garanzia definitiva a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

ARTICOLO 18 - RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI

Il Concessionario deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti e/o collaboratori, nell'esecuzione del servizio oggetto dell'affidamento, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale.

Il Concessionario deve osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. Qualora l'Università accerti che il Concessionario si è avvalso, per l'esecuzione del contratto, di personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia, saranno applicate le penalità ed eventualmente la risoluzione.

L'Università provvederà in ogni caso a segnalare il fatto alle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni penali e delle misure amministrative previste dalle norme in vigore.

Per le inadempienze di cui sopra l'Università si riserva inoltre di incamerare la garanzia definitiva di cui al precedente art. 15.

ART. 19 – RECESSO

Il presente contratto è stipulato sotto la condizione risolutiva di cui all'art. 92, comma 3, D.Lgs 159/2011 e pertanto l'Università recede dal contratto, ai sensi degli artt. 88, comma 4 ter e 92, comma 4 del medesimo D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. nel caso sopraggiunga l'informazione interdittiva antimafia.

Fermo il disposto dell'art. 109, D.Lgs. 50/2016, l'Università può recedere dal contratto nei seguenti casi non imputabili al Concessionario:

- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell'art. 1464 c.c..

Il Concessionario è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 60 giorni naturali e consecutivi, qualora l'Università intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato.

In tale ultima ipotesi, il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore a 15 giorni.

L'Università è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi remunerazione, indennizzo o risarcimento.

ARTICOLO 20 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui agli artt. 174 e 105, D.Lgs 50/2016 e s.m.i., entro i limiti consentiti dalla legge e per le prestazioni preventivamente dichiarate in sede di offerta.

ARTICOLO 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Concessionario è tenuto a eseguire in proprio il servizio oggetto del contratto.

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 105, comma 1, D.Lgs.50/2016, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2) , D.lgs 50/2016.

Ogni e qualunque infrazione alla presente clausola comporta automaticamente la risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia, senza pregiudizio di ogni azione per i danni derivanti all'Università.

ARTICOLO 22 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE E CESSIONE DEI CREDITI

Nei casi previsti dagli artt. 106, comma 1, lettera d), n. 2), e 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016 si applicano le disposizioni in essi contenute.

ARTICOLO 23 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini dell'applicazione del disposto dall'art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) è: 7871523A43.

Il Concessionario si assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. 136/2010 e s.m.i.

Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bologna della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Il Concessionario ha comunicato all'Università, prima della stipula del presente contratto, gli estremi del conto corrente dedicato (codice IBAN _____, presso _____, Agenzia _____, Via _____ – CAP _____ Città _____) su cui accreditare il corrispettivo contrattuale ed i nominativi dei soggetti delegati ad operarvi ai sensi della L.136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

ARTICOLO 24 - PAGAMENTI E FATTURAZIONI

Il Dipartimento di Scienze Economiche provvederà al pagamento del corrispettivo, e previa emissione di regolare fattura elettronica da parte del Concessionario, tramite il proprio Istituto Cassiere, in quattro soluzioni:

- la prima pari al 20% entro 30 giorni dalla data di stipula del Contratto o di avvio del servizio;
- la seconda pari al 30% entro 60 giorni dalla data di stipula del Contratto o di avvio del servizio;
- la terza pari al 30% entro il 31 maggio 2020;
- la quarta pari al restante 20% al rilascio del certificato di regolare esecuzione, previa consegna al Dipartimento del rendiconto dell'ultimo evento.

Le fatture relative al corrispettivo pagato dal DSE al Concessionario dovranno essere intestate a: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Dipartimento di scienze economiche - DSE dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

Le fatture dovranno essere emesse in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013.

Le fatture, oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovranno riportare i seguenti dati:

- 6PH1O3 (codice univoco ufficio);
- CIG 7871523A43
- CUP J31G18000120001
- numero di Contratto.

L'Appaltatore inoltre si impegna a riportare sulla fattura la seguente dicitura: "Scissione di pagamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015".

ARTICOLO 25 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Ludovica Turchi.

ARTICOLO 26 - RAPPRESENTANZA DEL CONCESSIONARIO - IL REFERENTE DEL SERVIZIO.

Il Concessionario ha comunicato che il proprio Referente per la regolare esecuzione contratto, incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale del Concessionario medesimo è _____.

Tale referente svolgerà il ruolo di interfaccia rispetto all'Università e del Responsabile scientifico dell'evento per il coordinamento e la pianificazione delle risorse dell'impresa assegnate al servizio. L'Università si rivolgerà direttamente al Referente, nominato dal Concessionario, per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio.

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge al Concessionario.

Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente sarà considerato dall'Università dichiarato e sottoscritto in nome e per conto del Concessionario.

In caso di impedimento o sostituzione del Referente, il Concessionario dovrà darne tempestivamente notizia al Responsabile Unico del Procedimento, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

ART. 27 - DUVRI

Visto il contenuto del presente contratto e le modalità di esecuzione del servizio, l'Università ha valutato, tramite le proprie strutture specificamente competenti, che la sussistenza di rischi interferenziali, ex. D.Lgs 81/2008.

L'Università ha pertanto redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi, che contiene una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione oggetto della presente gara che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto, così come previsto dall'art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Sulla base dei rischi standard da interferenza individuati nell'Allegato 1 al presente contratto si ritiene che l'attuazione delle relative misure da adottare comporti oneri per la sicurezza pari ad € 100.

ARTICOLO 28 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione del presente contratto e i relativi oneri fiscali sono interamente a carico del Concessionario.

Le spese di contratto, di bollo e registro e accessorie nonché quelle per le copie del contratto stesso e dei documenti allegati, sono interamente a carico del Concessionario.

ARTICOLO 29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, accetta espressamente di essere nominato, per la durata del contratto stesso, Responsabile del trattamento dei dati personali dell'Università dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.

Il Concessionario ha individuato e ha comunicato all'Università il soggetto incaricato del trattamento dei dati personali nella persona del _____, nato a _____ il _____, *(indicare il ruolo all'interno dell'impresa)* _____ della società concessionaria.

ARTICOLO 30 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie o vertenze inerenti all'interpretazione e all'esecuzione del contratto ed alla procedura di acquisizione in oggetto saranno decise in via esclusiva dal Foro di Bologna.

Per l'ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA

F.to La Dott.ssa

Per il CONCESSIONARIO

F.to Il Dott.